# Allegato parte integrante

Schema di contratto

# Contratto di compravendita

tra

la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (la Provincia)</b> , Ente Pubblico territoriale, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, in persona della dott.ssa Paola Piasente, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito ed in conformità con quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, nonché autorizzato alla stipulazione del presente Contratto con deliberazione della Giunta Provinciale Reg. n del che si allega al presente Contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante;
e
la <b>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol (la Regione)</b> , con sede legale in via Gazzoletti, 2 - 38122 TRENTO, codice fiscale 80003690221, in persona del Sig
AVENTE AD OGGETTO
<ul> <li>la compravendita di n. 1330 (milletrecentotrenta) azioni del valore nominale di € 1,00, pari allo 0,01% del capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., con sede in Trento, via Romagnosi, 9, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle imprese di Trento n. 02002380224, capitale sociale € 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) interamente versato;</li> </ul>
premesso
- che la Provincia è titolare di numero () azioni di Trentino Riscossioni S.p.A., del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro ( virgola zero zero) pari al% del capitale sociale;
- che la Provincia con deliberazione di Giunta n. 2293 del 19 ottobre 2007, come successivamente modificata dalla deliberazione 2560 del 23

novembre 2007, ha approvato lo schema di "governance" di Trentino Riscossioni S.p.A. che disciplina l'ingresso nella società degli enti pubblici operanti in provincia, da realizzarsi a mezzo della cessione di azioni da parte della Provincia;

- che detta "Convenzione" sancisce all'articolo 3 l'impegno delle parti a consentire l'adesione alla società di tutti gli enti pubblici che lo richiedano;
- che il precedente articolo 2, comma 3, prevede che la partecipazione al capitale della società da parte degli enti pubblici diversi da comuni e comprensori avvenga attraverso il trasferimento ad essi di quote di proprietà della Provincia;
- che l'articolo 6, comma 6, dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A. esclude il diritto di prelazione a favore dei soci e la clausola di preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, previsti ai precedenti commi 3 e 4, per i trasferimenti di azioni effettuati da o verso la Provincia;
- che la partecipazione al capitale della Società è strumentale all'avvalimento della stessa per i servizi inerenti l'attività di riscossione da questa offerti;
- che con deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_\_\_\_ è stata decisa la cessione alla Regione di 1.330 azioni della Società ad un prezzo proporzionale al patrimonio netto desumibile dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- che la Regione con deliberazione \_\_\_\_\_\_ ha approvato l'adesione alla società, mediante l'acquisto dal socio Provincia di Trento di n. 1.330 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari allo 0,01% del capitale sociale, ad un prezzo proporzionale al patrimonio netto desumibile dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- che ad oggi tale prezzo corrisponde ad euro 3.316,00;
- che la "Convenzione sulla governance" è stata sottoscritta dalla Regione in data \_\_\_\_\_;
- che è quindi oggi possibile procedere alla stipula dell'atto di cessione di numero 1.330 (milletrecentotrenta) azioni della Società Trentino Riscossioni S.p.A. tra la Provincia e la Regione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto seque:

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Provincia cede e vende alla Regione, che acquista, numero 1.330 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. del valore nominale di  $\in$  1,00 ciascuna, pari allo 0,01% del capitale sociale.

#### ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE

Il prezzo della presente cessione, convenuto in Euro 3.316,00 (tremilatrecentosedici virgola zero zero), è già stato corrisposto da parte della Regione con versamento nelle casse della Provincia prima della sottoscrizione del presente contratto.

## **ARTICOLO 3 – GARANZIE DEL VENDITORE**

La parte alienante dichiara e garantisce che le azioni con il presente atto trasferite sono di propria piena ed esclusiva proprietà, trasferibili nei limiti di legge e di statuto e libere, conformemente a quanto precisato nel successivo articolo 4, da diritti di prelazione, pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta che ne possano diminuire la titolarità, la disponibilità ed il valore.

# ARTICOLO 4 – DIRITTO DI PRELAZIONE E CLAUSOLA DI PREVENTIVO GRADIMENTO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A., alla presente cessione non si applicano il diritto di prelazione a favore dei soci e la clausola di preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, previsti ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 6.

## ARTICOLO 5 – RIACQUISTO DELLE AZIONI

La Provincia procederà al riacquisto nei confronti della Regione, che venderà, delle azioni cedute con il presente contratto, qualora la Regione non intenda più avvalersi dei servizi offerti da Trentino Riscossioni S.p.A.. Tale intento, in assenza di specifica comunicazione in tal senso della Regione, si presume quando questa abbia cessato di fruire dei servizi della Società da almeno 3 anni.

Il prezzo del riacquisto è fissato in misura pari alla corrispondente quota di patrimonio netto come desumibile dall'ultimo bilancio approvato dalla Società alla data in cui il riacquisto stesso avviene; il versamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni da tale data.

### **ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONE DEL VENDITORE**

La sottoscrizione del presente Contratto e la sua esecuzione non comportano per la Provincia la violazione del suo statuto, né l'inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale da esso assunto, né la violazione di una qualsiasi decisione, ordine o provvedimento giudiziario o arbitrale ad esso applicabile, né la violazione di provvedimenti normativi o amministrativi ad esso applicabili, né altra violazione tale da incidere sulla validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 7 – EFFETTI DELLA CESSIONE		
Gli effetti della cessione vengono riferiti alla data		
ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE		
Il presente Contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. In ogni caso, per qualunque controversia relativa al presente contratto, sarà competente il Foro di Trento, in via esclusiva.		
ARTICOLO 9 – SPESE DELLA CESSIONE		
Eventuali oneri connessi alla conclusione del prese della Regione.	nte contratto sono a carico	
Trento, 2015		
Per la Provincia Autonoma di Trento	Per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol	
Non soggetto all'obbligo di registrazione, tranne in caso d'uso: Articolo 8 Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131¹ Imposta di bollo: Esenzione Articolo 7, comma 2 Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642²		

<sup>1</sup> Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

8.1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima (scritture private autenticate), e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda (registrazione in caso d'uso).

#### <sup>2</sup> Tabella

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

7.2. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli.